ALLEGATO "B" REP. N. 33.677 RACC. N. 23.510 =====

========== **STATUTO** ==========

DELL'ASSOCIAZIONE "AGRI.BIO.ITALIA associazione per la promozione === di una nuova agricoltura e di una società scientifico spirituale ETS" ===

======== **Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata** ========

===== **Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile** =====

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata **"AGRI.BIO.ITALIA associazione per la promozione di una nuova agricoltura e di una società scientifico spirituale ETS**" o, in forma abbreviata,"**ABI - ETS"** (d'ora innanzi, la "Associazione"). ==========

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"). ==========

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione. ==========

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

========== **Art. 2 – Sede** ==========

2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Cissone (CN). ==========

2.2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ==========

2.3. Il Consiglio Direttivo può acquisire, affittare, istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. ==========

========== **Art. 3 – Scopo** ==========

3.1. L'Associazione persegue il seguente scopo: ==========

si propone di apportare metodi di risanamento e miglioramento scientifico spirituali nell'agricoltura e nelle forme sociali di aggregazione umana. ==========

A tale scopo concorre a realizzare: ==========

a) l'assistenza tecnica aziendale per l'applicazione dei metodi per l'agricoltura biologica, biodinamica e per l'applicazione di tutte le tecniche e metodi innovativi, alternativi all'uso di prodotti di sintesi e transgenici; ==========

b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell'agricoltura biologica, biodinamica e delle altre tecniche e metodi alternativi all'uso di prodotti di sintesi e transgenici; ==========

c) la diffusione delle informazioni sulle attività dell'associazione; ==========

d) la formazione residenziale o in altre forme sulle tecniche innovative sostenibili e degustazioni sull'agricoltura biologica e biodinamica, realizzati anche mediante l'affitto attivo e passivo di terreni, sale attrezzate ed impiantistica; =======

e) la certificazione del metodo di produzione attraverso il marchio di certificazione Agri.Bio Dinamica; ==========

f) ogni altra attività aziendale riguardante l'agricoltura biologica e biodinamica; ==

g) la commercializzazione e la somministrazione di prodotti biologici e biodinamici alimentari e non, di mezzi tecnici, di sementi, di libri e di ogni altro prodotto per la salute della terra e di chi la abita; ==========

h) altre attività riguardanti l'agricoltura biologica, biodinamica e altre tecniche innovative alternative all'uso di prodotti di sintesi e transgenici; ==========

Registrato a Cuneo
il 03/10/2024
numero 18496
serie 1t
Euro 625,00

i) la ricerca sulla rigenerazione delle sementi e sulla creazione e distribuzione di sementi adatte all'agricoltura biologica e biodinamica; ==========
l) sperimentazioni pratiche in agricoltura biologica e biodinamica e registrazione di brevetti di nuovi prodotti utili per l'agricoltura; ==========
m) la promozione e la diffusione dell'antroposofia e di tutte le scienze tese ad una valorizzazione spirituale dell'essere umano e della Natura; ==========
n) favorire la conservazione delle risorse naturali, il risanamento, l'armonia e la vitalità ambientale, la tutela, il miglioramento e la valorizzazione dei beni naturali paesaggistici; ==========
o) ricercare un rapporto di equilibrio con la natura promuovendo una crescita spirituale, oltre che materiale dei propri associati; ==========
p) ricercare la via più compatibile fra le esigenze economiche della produzione e quelle della salubrità dei prodotti, della dignità del lavoro e della tutela dell'ambiente; ==========
q) stampare periodici, libri, notiziari e realizzare siti web, nonché altre forme e supporti per la divulgazione di notizie relative al settore di competenza dell'Associazione; ==========
r) costituire una "rete di custodi di semi" con possibilità di scambio delle sementi prodotte fra gli associati estesa a tutto il materiale di propagazione e con particolare riguardo per quello inerente la conservazione e diffusione sul territorio di ecotipi storici e locali; ==========
s) ricercare e catalogare esemplari in ambito zootecnico finalizzati alla riproduzione ed allevamento di razze animali storiche e locali e da cortile; ==========
t) realizzare una banca dati ed un archivio delle specie animali e vegetali custodite dagli associati; ==========
u) organizzare iniziative di carattere informativo, formativo e divulgativo in ambito agricolo, agroalimentare e connessi, rivolta a operatori agricoli, imprenditori agricoli professionali, tecnici, professionisti, consumatori, e potenziali impiegati nei settori in cui opera l'Associazione. L'ente è dotato di strutture e strumenti idonei finalizzati allo svolgimento dell'attività di carattere formativo, informativo e divulgativo; ==========
v) l'associazione può e deve provvedere alla ricezione, vitto ed alloggio degli associati e dei collaboratori. ==========
L'Associazione è senza fini di lucro e apartitica e si propone di ottenere, mantenere ed incentivare il raggiungimento di un corretto rapporto tra l'uomo, il coltivatore e la natura, applicando nella coltivazione della terra e nell'allevamento degli animali, una forma di agricoltura orientata a salvaguardare la fertilità del suolo e l'equilibrio del territorio, al fine di rendere duratura ed armoniosa la relazione che lega l'uomo agli "habitat" naturali, con conseguente ottenimento di prodotti della terra sani ed equilibrati. ==========
L' Associazione si propone inoltre di incentivare il rapporto tra ambiente rurale ed urbano. ==========
L'Associazione, nell'ambito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente secondo gli scopi sopraelencati. ==========
3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale sotto indicate. ==========
========== **Art. 4 – Oggetto** ==========

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle elencate all'articolo 5 del CTS: ==========
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; ==========
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; ==========
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ==
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; ==========
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; ==========
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; ==========
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; ==========
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; ==========
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; ==========
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; ==========
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; ==========
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicem-

bre 2007, n. 244. ==========
Quale modalità attuativa degli scopi sopra indicati l'Associazione può svolgere le seguenti attività: ==========
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente agricolo, rurale, boschivo, fluviale, marino, montano, collinare, lacustre, naturale ed urbano; ==========
- promuovere sistemi agricoli che riducano lo spreco di acqua e di sostituzione di sostanze chimiche che inquinano e persistono nel terreno con prodotti biologici e biodinamici; ==========
- studio, tutela, promozione, riqualificazione, impatto e valorizzazione degli insediamenti umani produttivi ed abitativi nel paesaggio locale (dl 42 del 22 gennaio 2004); ==========
- stampa di libri, opuscoli, depliant o altra forma attraverso la casa editrice Agri.Bio Edizioni di dati su attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale a livello provinciale, regionale e nazionale; ==========
- organizzazione e realizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale sul territorio; ==========
- organizzazione per la formazione in agricoltura e trasformazione volta al reinserimento formativo e lavorativi in prevenzione alla dispersione scolastica e della povertà educativa con possibili stage presso aziende agricole; ==========
- concessione di licenza del marchio registrato Agri.Bio Dinamica alle aziende che seguono il disciplinare; ==========
- allestimento, preparazione, conservazione vendita dei preparati e dissuasori biodinamici con autorizzazione ministeriale; ==========
- promozione, diffusione e valorizzazione dell'agricoltura sociale verso i soggetti svantaggiati e verso le comunità locali (legge 141 del 18 agosto 2015); ==========
- promuovere progetti di educazione ambientale ed alimentare verso la popolazione
- progetti di riqualificazione di beni pubblici (edifici, terreni ed aree industriali) dismesse ed inutilizzate o di beni confiscati alla criminalità organizzata; ==========
- servizi educativi specifici per gli utenti in età scolare e prescolare. ==========
4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 CTS). ==========
========== **Art. 5 – Volontari e Lavoratori dipendenti** ==========
5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. ==========
========== **Art. 6 – Durata** ==========
6.1. L'Associazione ha durata indeterminata. ==========
========== **Titolo II – Associati** ==========
========== **Art.7 – Definizione di Associato** ==========
7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. ==========
7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie: ==========
a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; ==========
b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazio-

ne in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti; =
c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.
7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile). ==========
========== **Art.8. Pluralità degli Associati** ==========
8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione. ==========
========== **Art. 9 – Diritti e obblighi degli associati** ==========
9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. ==========
========== **Art. 10 - Ammissione degli associati** ==========
10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue: ==========
- all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile; =====
- al versamento della Quota Iniziale. ==========
10.2. L'ammissione dell'Associato viene deliberata dopo un anno di "prova" decorrente dalla data di ricevimento della Domanda. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, avuto riguardo altresì alla partecipazione del candidato alle attività sociali. ==========
10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. ==========
10.4. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. ==========
10.5. In ogni caso di respingimento della domanda il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni. ==========
10.6. Il soggetto che è stato ammesso ai sensi dei commi precedenti assume la qualità di Associato dal giorno in cui effettua il pagamento della Quota Iniziale. =====
10.7. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta. ==========
========== **Art.11 - Recesso dell'associato** ==========
11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. ==========
11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l' Associato a comunicare il proprio recesso. ==========
11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. ==========
11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. ==========

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatasi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. ==========

========== **Art.12 – Esclusione dell'Associato** ==========

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. ==========

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. ==========

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. ==========

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. ==========

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: ==========

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; ==========

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; ==========

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi. ==========

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione. ==========

========== **Titolo III – Patrimonio ed entrate** ==========

========== **Art.13 – Patrimonio iniziale** ==========

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite destinate a patrimonio. ==========

========== **Art.14 – Entrate** ==========

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: ==========

a) il percepimento della Quota Annuale; ==========

b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; ==========
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; ==========
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; ==========
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; ==========
i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio. ==========
========== **Art. 15 - Quota Iniziale e Quota Annuale** ==========
15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale"). La Quota Iniziale dovrà essere versata al termine dell'anno "di prova" conclusosi con esito positivo e, precisamente, quando la deliberazione di ammissione viene comunicata all'Associato. ==========
E' esonerato dal pagamento della Quota Iniziale colui che in luogo del pagamento della medesima abbia donato in favore dell'Associazione un bene di valore stimato dal Consiglio Direttivo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).
15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale"). =====
15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro: ==========
a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento; ==========
b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========
c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.
========= **Art. 16 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti** =========
16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. ==========
16.2. L' Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: ==========
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; ======
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla legge. ==========
16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile. ========
== **Art. 17 - Irripetibilità di apporti e versamenti e divieto di distribuzione** ==
17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di e-

sclusione dell'Associato dall'Associazione. ==========

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. ==========

17.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. ==========

========== **Art.18 – Incremento del patrimonio** ==========

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa: ==========

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; ==========

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione; ==========

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione. ==========

========== **Art.19 – Salvaguardia del patrimonio** ==========

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione. ====

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. ==========

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione. ==========

========== **Titolo IV – Sistema di governance** ==========

========== **Art.20 – Organi** ==========

20.1. Sono Organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"): ==========

a) l' Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea"); ==========

b) il Consiglio Direttivo; ==========

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente"); ==========

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario"); ==========

e) il Tesoriere; ==========

f) l'Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; ==========

g) il Revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea. ==========
20.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo. ==========
Sezione I – Assemblea degli Associati ==========
Art.21 – Principi generali ==========
21.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. ==========
21.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. ==========
21.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. ==========
21.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. ========
21.5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione. ==========
Art.22 – Competenze dell'assemblea ==========
22.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. ==========
22.2. L'Assemblea inoltre: ==========
a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; ==========
b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; ==========
c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca; ==========
d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca; ==========
e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ==========
f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; ==========
g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea; ==========
h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione; ==========
i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. ==========
Art.23 – Convocazione dell'Assemblea ==========
23.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da un terzo dei Consiglieri, oppure dall'Organo di Controllo, se nominato. ==========
23.2. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede dell'Associazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ==========
23.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. ==
23.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza:
a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati; ==========

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.
23.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato. ==========
========== **Art. 24 – Presidenza dell'Assemblea** ==========
24.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. ==========
24.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario. ==========
24.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni quando siano necessarie; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. ==========
========== **Art. 25 – Deliberazioni dell'Assemblea** ==========
25.1. L'Assemblea è validamente costituita: ==========
a) in prima convocazione, qualora vi partecipi più della metà degli Associati; ====
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano. ==========
25.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. ==========
25.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. =====
25.4. Ogni Associato ha diritto ad un voto. ==========
25.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di una delega. ==========
25.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. ==========
25.7. Le deliberazioni dell'Assemblea con le quali si modifica l'atto costitutivo e lo statuto sociale o si delibera la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione sono assunte con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ==========
25.8. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. ==========
25.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea. =======
25.10. Non è ammesso il voto per corrispondenza. ==========
25.11. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che: ==========
a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclama-

re i risultati della votazione; ==========
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; ======
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; ==========
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ==========
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. ==========

========== Sezione II – Consiglio Direttivo ==========

========== Art. 26 – Competenze del Consiglio Direttivo ==========

26.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione. ==========
26.2. Al Consiglio Direttivo compete di: ==========
a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; ==========
b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione; ==========
c) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ==========
d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati; ==========
e) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati; ==========
f) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune; ==========
g) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione. ==========
26.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. ==

========== Art. 27 – Composizione del Consiglio Direttivo ==========

27.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. =======
27.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. ==========
27.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. ==========
27.4. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. ==========

========== Art.28 – Durata della carica ==========

28.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. ==========
28.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri,

l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. ==========

28.3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione, scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva. I Consiglieri, così subentrati, rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, si procede a una nuova elezione dei membri mancanti. I Consiglieri, così subentrati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. ==========

28.4. I Consiglieri sono rieleggibili. ==========

========== **Art. 29 - Convocazione del Consiglio Direttivo** ==========

29.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo, se nominato. ==========

29.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. ==========

29.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. ==========

29.4. La riunione può svolgersi anche al di fuori della sede dell'Associazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale. ==========

29.5. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato. ==========

========== **Art. 30 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo** ==========

30.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. ==========

30.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. ==========

30.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. ==========

30.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro tremila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. =

30.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. =====

30.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo. ==========

30.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. ==========

30.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche mediante video/audio conferenza,

secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. ==========
==== **Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere** ====
========== **Art. 31 - Presidente e Vice Presidente** ==========
31.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione ed al medesimo spetta di: ==========
a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; ==========
b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; ====
c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; ==========
d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; ==========
e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; ==========
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. ==========
31.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. ==========
31.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. ==========
31.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. ==========
========== **Art. 32 - Segretario** ==========
32.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. =
32.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo, se nominato. ==========
In caso di impedimento del Segretario, la verbalizzazione dell'adunanza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo viene rimessa ad un componente appositamente eletto dalla maggioranza degli intervenuti alla riunione medesima. ==========
La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. =
32.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati. ==========
32.4. E' possibile cumulare la carica di Segretario con la carica di Tesoriere. =====
========== **Art. 33 - Tesoriere** ==========
33.1. Il Tesoriere: ==========
a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; ====
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; =========
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. ==========
33.2. E' possibile cumulare la carica di Tesoriere con la carica di Segretario. =====
========= **Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale** =========
========== **Art.34 - Organo di Controllo** ==========

34.1. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. n. 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, che può essere costituito da un Controllore unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori, a uno dei quali l' Assemblea attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. ==========
34.2. L'Organo di controllo, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I membri sono rieleggibili. ==========
34.3. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. ==========
34.4. L'Assemblea che istituisce l'Organo di controllo ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico. ==========
34.5. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. ==========
34.6. Qualora venga nominato un Collegio dei Controllori, la convocazione del Collegio è effettuata con avviso spedito almeno sette giorni prima (in caso di urgenza almeno tre giorni prima) mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. ==========
Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche mediante video/audio conferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. ==========
========== **Art.35 – Revisore Legale** ==========
35.1. Al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31 D.lgs. n. 117/2017, o qualora lo ritenga comunque opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina il Revisore Legale. =======
35.2. Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. ==========
35.3. La funzione di revisore legale è svolta da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il punto 34.3. ==========
35.4. L'Assemblea che istituisce il Revisore Legale ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico. ==========
========== **Titolo V – Bilanci, libri e scritture** ==========
========== **Art. 36 - Esercizi associativi** ==========
36.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. =
36.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. ==========
36.3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. ==========
36.4. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile. ==========

========== **Art.37 – Libri dell'Associazione** ==========

37.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene: ==========

a) il Libro degli Associati; ==========

b) il Registro dei Volontari; ==========

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; ==========

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; =======

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato. ==========

========== **Titolo VI – Estinzione e scioglimento** ==========

========== **Art. 38 – Devoluzione del patrimonio** ==========

38.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. ==========

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In difetto, il liquidatore/i liquidatori verrà/verranno nominato/i dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede dell'Associazione. =====

========== **Titolo VII – Arbitrato eventuale** ==========

========== **Art.39 – Clausola Compromissoria** ==========

39.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. ==========

39.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo. ==========

39.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede. ==========

39.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. ==========

F.to Ivo Bertaina

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) ==========

==========